



TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
SEZIONE SECONDA

N. 14/2021 R.G.


**DECRETO DI APERTURA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14TER LEGGE N. 3/12 E SUCCESSIVE MODIFICHE**


Il Tribunale di Bergamo in persona del giudice dott. Luca Fuzio
visto l'art. 14-ter l. 3/12,
letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss. L.
3/2012 depositato in data 22.03.2021 da


- (C.F.), nato a
residente a

rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Maria Aiello del Foro di Bergamo,
ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio, sito in Bergamo, via
Clara Maffei n. 2;










ag na





P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di
(C.F.), nato a
residente a

NOMINA

quale liquidatore il dott. Alessandro Remonato, con studio in Coccaglio
(BS), alla via Vittorio Emanuele II n. 38

DISPONE

1. Che, fino all'emissione del provvedimento di cui all'art.14-*novies*, 3° co., l. 3/12, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
2. Che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Bergamo e per estratto sul quotidiano "L'Eco di Bergamo";

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ORDINA

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

ESCLUDE

dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 6° c. lett. b) legge n. 3/12, i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., nonché le somme necessarie per il mantenimento familiare e quantificate in complessivi euro 2.100,00.

DISPONE



la sospensione della trattenuta di 1/5 dello stipendio in favore di Italcredit S.p.a. e il versamento dell'intero stipendio , con vincolo per quest'ultimo, in ottemperanza al presente decreto, di versare mensilmente in favore dei creditori della procedura l'importo di euro 100,00.

SOSPENDE

Ai soli effetti del concorso, dalla data del deposito del ricorso, e ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749 - 2788 - 2855 c.c.

FISSA

In quattro anni (48 mesi) dalla data di deposito del presente decreto il tempo di esecuzione della liquidazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14undecies e 14terdecies della legge n. 3/2012.

Bergamo, 18 agosto 2021

Il Giudice
Luca Fuzio

